



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 183 del 26/01/2024

**OGGETTO: NEXT GENERATION EU - PNRR M1C3 - INTERVENTO 2.1 "ATTRATTIVITA' DEI BORCHI STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORCHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. CESI, PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR OUTDOOR - L' APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE' PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO INTERVENTO N. 2 " RECUPERO MURA E TORRI MEDIEVALI - CIG A032ADD614 - CUP F47B22000040004**

Ammissione O.E. all'apertura busta tecnica e nomina commissione di gara relativamente alla scelta del contraente, attraverso aggiudicazione con criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa.

---

ESERCIZIO 2024

---

NEXT GENERATION EU - PNRR M1C3 - INTERVENTO 2.1 – ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. CESI, PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR OUTDOOR - L' APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE' PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO N. 2 – RECUPERO MURA E TORRI MEDIEVALI - CIG A032ADD614 - CUP F47B22000040004

Ammissione O.E. all'apertura busta tecnica e nomina commissione di gara relativamente alla scelta del contraente, attraverso aggiudicazione con criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa.

### **IL DIRIGENTE**

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
- Visti:
  - il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente al sottoscritto in merito alla Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni;
  - la delibera di Consiglio comunale n. 54 in data 06/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, nella quale è stato approvato il DUP per il periodo 2023-2025;
  - la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06 /04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
  - la D.G.C. n° 111 del 19/04/2023 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi 2023-2025 del Comune di Terni, sulla base del bilancio di previsione 2023-2025;
  - la D.G.C. n° 106 del 21/09/2023 "Revisione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 - parte contabile a seguito della nuova macro struttura organizzativa. Ridefinizione e assegnazione obiettivi di struttura di primo livello a seguito nuovo modello organizzativo";
  - la D.G.C. n° 129 del 10/05/2023 “Accordo di programma ai sensi dell’articolo 15 L. 241/90 per la gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione”, componente 2” Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 Sub-Investimento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, finanziato dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU”;
- Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;
- Vista determinazione dirigenziale n. 3543 del 01/12/2023 attraverso la quale si è approvata la procedura di scelta del contraente dell'appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché per l'esecuzione dei lavori in oggetto, tramite procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. “a” della l. 120/2020, che prevede una disciplina transitoria che deroga a quella prevista dall'art. 36 D.Lgs. 50/2016.

### **Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n. 3543 del 01/12/2023 si è inteso approvare il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo prot. n. 190495 del 23/11/2023;

– in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 3428 del 23/11/2023 il RUP dott. Federico Nannurelli ha avviato la seguente procedura di scelta del contraente: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE' PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO N. 2 – RECUPERO MURA E TORRI MEDIEVALI - CIG A032ADD614- CUP F47B22000040004;

– tramite la piattaforma di negoziazione sono state pubblicate le indagini di mercato. Entro le ore 10:00 del 18/12/2023 sono pervenute le manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici invitati, il RUP ha provveduto all'esame delle istanze pervenute negli orari riportati nei report telematici chiusi;

– con successiva determina dirigenziale 3768 del 18/12/2023 si è inteso approvare l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, che su proposta del RUP è composta da n. 13 operatori economici;

– in data 21/12/2023 il RUP ha provveduto all'indizione della gara associata alla manifestazione d'interesse sopra descritta fissando nella data dell'11/01/2024 la scadenza per la presentazione delle offerte.

– in data 11/01/2024 il RUP ha avviato l'apertura dei plichi delle offerte presentate dando atto che rispetto ai 13 operatori invitati n. 2 operatori economico hanno inteso produrre offerta, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa presentata si è reso necessario attivare soccorso istruttorio verso uno dei due operatori con la seguente motivazione:

*“Manca tra la documentazione amministrativa la dichiarazione del giovane professionista e le dichiarazioni in ordine ai requisiti d'idoneità della progettazione tenendo figure professionali e di quanto previsto dal disciplinare di gara”*

– in data 19/01/2024 l'operatore per il quali si è attivato in soccorso istruttorio ha prodotto documentazione integrativa;

– a seguito di valutazione della documentazione integrativa sopradetta effettuata dal RUP, dott. Federico Nannurelli, in data 24/01/2024 l'operatore economico è risultato non ammissibile alla fase successiva di gara con la seguente motivazione:

*“S.I.A. + LAVORI: Posto che in linea di principio si ravvisano delle inopportunità deontologiche nella sovrapposizione della figura del progettista incaricato dall'impresa partecipante ad una procedura di scelta del contraente di un appalto integrato se già nominato dalla S.A. quale progettista della fase di Fattibilità Tecnico – Economica, con esplicita possibilità di opzionare lo svolgimento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, occorre svolgere delle valutazioni di merito, tenendo conto che il progettista e il direttore dei lavori e CSE sono ruoli che devono tutelare gli interessi della committenza come tra l'altro recitano i codici deontologici sia degli architetti che degli ingegneri. Quanto enunciato fa trasparire la forma interpretativa che esclude l'espletamento di incarichi che si configurano quale corrispondenza tra controllore e controllato, quale il caso in cui il direttore dei lavori e CSE individuato dal Comune di Terni con propria procedura di scelta del contraente, sia colui che viene incaricato dall'operatore economico che partecipa ad una procedura negoziata per un appalto integrato sul PFTE rafforzato. Il fine è certamente quello di eludere possibili casistiche in cui il professionista tuteli il proprio interesse economico, quale maggiore interesse rispetto a quello dell'ente per cui svolge l'incarico. Le linee guida ANAC definiscono compiutamente le cause di incompatibilità della figura del direttore dei lavori (art. 2.1), prevedendo che: - al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria; - il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere. Inoltre, si evidenzia che l'art.1669*

*c.c. e ss. pone un problema di responsabilità per vizi dell'opera, entro i 10 anni dalla consegna: - l'impresa è responsabile oltre che dei materiali scelti anche dei difetti della progettazione non segnalati, di cui si è accorta o si cui si doveva accorgere. - Generalmente inoltre Progettista e Impresa hanno responsabilità da contratti separati e a volte in conflitto per le responsabilità. In questo caso potrebbe verificarsi che l'azienda riversi sul Progettista vizi e danni riscontrati. Quindi il conflitto di interessi è funzionale più che legale. Tenendo conto, poi, di un principio consolidato in giurisprudenza e che il TAR Calabria ha confermato con la sentenza n. 1004/2023, accogliendo il ricorso di un'impresa esclusa da una procedura di gara per l'affidamento di un appalto integrato, si precisa che nell'ambito del soccorso istruttorio l'impresa poteva sostituire il professionista con un raggruppamento temporaneo di professionisti di pari qualifica e titolo, allegando documentazione comprovante i relativi requisiti e le rispettive dichiarazioni. Quanto sopra in quanto l'RTP indicato, benché soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, avrebbe comunque dovuto possedere i requisiti generali e speciali richiesti dalla legge di gara. Sulla questione il TAR ha quindi ricordato che, secondo condivisibile giurisprudenza: il progettista "indicato", al pari di tutti i soggetti che vengono in contatto con la stazione appaltante al fine di eseguire le prestazioni contrattuali, debba possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), per cui in loro assenza dev'essere escluso; nondimeno, l'operatore economico non può essere escluso soltanto a seguito dell'accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione e la sua sostituzione. Si tratta di un'ipotesi diversa rispetto a quando l'assenza dei requisiti generali sia riscontrata nel progettista "associato" che, a differenza del progettista "indicato", si qualifica come offerente e non potrebbe essere estromesso o sostituito senza determinare una inammissibile modificazione dell'offerta e dell'offerente. Quanto sopra, dunque, poteva essere effettuato dall'impresa partecipante alla gara, che essendo stata ammessa con riserva ai fini dell'integrazione con il soccorso istruttorio avrebbe potuto operare in tal senso. Ad ogni modo, in questa fase, il raggruppamento temporaneo di progettazione aveva l'obbligo di segnalare il conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 2.1 delle linee guida ANAC, opera. Ai sensi dell'art. 2.1.b delle citate linee guida, essendo la S.A. appaltante comunque a conoscenza delle suddette circostanze, può attivare la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere. Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene sussista una incompatibilità funzionale dell'incarico della progettazione, che ha sottoscritto un contratto di servizio con il Comune di Terni che prevede, oltre all'incarico di redazione del PFTE rafforzato, anche l'incarico di direzione dei lavori opzionato e di CSE in fase di esecuzione che per tale ragione deve operare nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, nei rapporti con l'O.E. qualora al termine della procedura di scelta del contraente, ha la possibilità di assumere potenzialmente, il ruolo di impresa aggiudicataria ed esecutrice dei lavori. In applicazione del suddetto potere discrezionale, accertato il profilo di incompatibilità per il compenti del RTP indicato che hanno assunto l'incarico di direzione degli stessi lavori con il Comune di Terni, non ricorrono i presupposti per poter ammettere l'O.E. alla partecipazione alla procedura di scelta del contraente.*

- in data 24/01/2024 il RUP ha concluso la prima fase dando atto che rispetto ai 13 operatori invitati n. 2 operatori economici hanno inteso produrre offerta, e che, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa presentata un solo operatore economico risulta ammesso;
- ai sensi del D.Lgs. 50/2016 limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

**Dato atto che:**

- Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 la nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016;
- le linee Guida ANAC n. 4;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/00;
- l'art. 107 D.Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

1. Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di ammettere alla fase successiva di gara l'operatore economico che ha inteso produrre offerta come da verbale estratto dalla procedura net4market e conservato agli atti d'ufficio;
3. Di costituire la commissione giudicatrice in relazione all'appalto di affidamento in oggetto riportato e di nominare membri della commissione i seguenti soggetti:

- arch Piero Giorgini, Presidente
- geom Fabrizio Casaglia, Membro
- dott. Stefano Carloni, Membro
- geom Luana Bonaccini, segretario verbalizzante.

**IL DIRIGENTE**  
arch. Piero Giorgini